7696/10



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gii altri dali identificativi. a norma dell'att. 52 d.igs. 196/03 in guarate: e disposto d'ufficio 🖸 a nchiesta di parts (C) imposto dalla lenna

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/02/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIANGIULIO AMBROSINI

ANTONIO BEVERE Dott. Dott. MARIO ROTELLA

Dott. PAOLO OLDI

GIAN GIACOMO SANDRELLI

- Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 185

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 41391/2009

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 🦙

aul ricorso proposto da:

11991 alias (NIL

avverso l'ordinanza n. 136/2009 TRIB. PER I MINORENNI di NAPOLI, del 29/09/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI; sentite le conclusioni del PG Dott. Gioscenino Izzo che ha chiesto il rigetto del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 29 settembre 2009 il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha disatteso l'appello cautelare proposto da alias alias avverso il provvedimento della locale Corte d'Appello, di rigetto della sua richiesta di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in Istituto Penale Minorile, cui è sottoposta quale imputata del delitto di sottrazione di minore.

Ha ritenuto quel collegio che l'essere l'imputata pienamente inserita negli schemi tipici della cultura Rom, unitamente alla mancanza di concreti processi di analisi dei propri vissuti, rendesse concreto il pericolo di recidiva; ha osservato, altreal, che ogni misura alternativa sarebbe inadeguata in considerazione della citata adesione agli achemi di vita Rom, che per comune esperienza determinano nei loro aderenti il mancato rispetto delle regole.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando il carattere prettamente razziale della linea argomentativa adottata dal Tribunale; e in particolare dell'affermazione secondo la quale gli appartenenti ad una determinata etnia sarebbero per definizione non rispettosi delle regole.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari il giudizio sulla pericolosità sociale dell'indagato (o – come nel presente caso – dell'imputato), sia sotto il profilo del
pericolo di reiterazione del resto, sia sotto quello dell'adeguatezza della misura da applicare, deve essere espresso avendo riguardo alla personalità, ai precedenti e ai costumi di vita dell'indagato stesso; non è invece legittimo, in quanto riconducibile a una
visione per stereotipi (mal celatasi dietro un generico richiamo alla "comune esperienza") marcata da pregiudizi di tipo razziale, il riferimento agli schemi culturali dell'etnia di appartenenza.

L'ordinanza impugnata, motivata unicamente in base alla linea argomentativa or ora censurata perché contra ius, va conseguentemente annullata. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale per i Minorenni di Napoli, provvederà – in diversa composizione – a sottoporre a rinnovato esame la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare: decidendo in piena libertà di giudizio, col solo obbligo di fornire una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Le ragioni dell'annullamento non comportano la rimessione in libertà dell'imputata. Conseguentemente la cancelleria è chiamata a curare gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter delle disposizioni di attuazione al c.p.p..

P.Q.M.

la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Napoli per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. al c.p.p..

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

Porte OSI.

Depositata in Cancelleria

Roma, li

Cample Lanzulse

LETTE TO FRALE MINORIA

COMMUNICATION PROPERTY OF THE COLUMN

COLUMN

COMMUNICATION PROPERTY OF THE COLUMN

CO

po d'ufficio.

1 3 HVE 500

Camela Latizulae